



Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

**REGOLAMENTO
PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO MOTORIE
E MODALITA' DI GESTIONE
ED USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 8 giugno 2015

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	
ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE- RICREATIVE	
ART. 3 - FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	
ART. 4 – FORME DI GESTIONE.....	
ART. 5 – MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI TERZI.....	
ART. 6 – L’OFFERTA.....	
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	
ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
ART. 9 – CONVENZIONE	
ART. 10 - CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE MINIMO	
ART. 11 – CANONE RICOGNITORIO	
ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	
ART. 11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
ART. 12 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA	
ART. 13 - SCADENZA.....	
ART. 14 – MANUTENZIONI	
ART. 15 – MIGLIORIE	
ART. 16 - TARIFFE	
ART 17 – CONTRIBUTI.....	
ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
ART. 19 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEGLI UTENTI	
ART. 20 – PUBBLICITA' COMMERCIALE	
ART. 21 - ATTIVAZIONE DI ESERCIZI DI BAR, DI RISTORO ED ALTRI	
ART. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI	
ART. 23 – SUB-CONCESSIONE.....	
ART. 24 – CONDIZIONI DI GESTIONE	
ART. 25 – REVOCA	
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE.....	

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana (di seguito Legge) n.21 del 27 febbraio 2015 recante "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludicomotorie-ricreative e modalità di affidamento di impianti sportivi", la promozione delle attività sportive e ludico motorie e le modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pieve a Nievole.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/2015 si applicano le seguenti definizioni:

- a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate delle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti ed affiliati al CONI (comitato olimpico nazionale italiano) ed al CIP (comitato italiano paraolimpico);
- b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lett. a) senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

ART.2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-MOTORIE-RICREATIVE

Il Comune di Pieve a Nievole, nel rispetto dei principi ispiratori della nuova legge regionale sopra citata, promuove l'attività sportiva e ludicomotoria-ricreativa intendendo per essa il complesso di attività finalizzate oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici.

Il Comune persegue nell'ambito degli indirizzi contenuti nel Piano per lo Sport – approvato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/2015 - che individua gli obiettivi, le tipologie e i relativi criteri generali per la loro attuazione, le seguenti finalità:

- a) Diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d'età;
 - b) Pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) Incremento dei praticanti l'attività fisica;
 - d) Promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;
 - e) Contrasto al doping;
 - f) Promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - g) Promozione dell'attività fisica come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;
 - h) Diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
 - i) Diffusione di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - j) Valorizzazione del talento agonistico;
 - k) Promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;
 - l) Realizzazione di impianti sportivi pubblici e loro manutenzione anche in sinergia tra pubblico e privato;
 - m) Adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
 - n) Promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico;
 - o) Tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;
 - p) Tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - q) Organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;
- Attraverso la promozione dell'attività fisica il Comune persegue i seguenti obiettivi:
- a. salute e corretto stile di vita della persona;
 - b. la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
 - c. la leale competitività;
 - d. l'inclusione sociale;
 - e. la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;
 - f. l'integrazione e la cooperazione tra le comunità;
 - g. la fruizione dell'ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
 - h. la promozione del territorio;
 - i. lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;
 - j. la valorizzazione degli impianti sportivi.

Il Comune promuove sulla base degli indirizzi regionali ed in relazione alle proprie competenze :

- iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'attività fisica all'interno del percorso scolastico;

- le attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell'area servizi alla persona correlate all'attività fisica;
- l'integrazione funzionale delle strutture pubbliche di spazi ed impianti ed attrezzature per la pratica dell'attività sportiva;
- l'integrazione degli interventi di cui al presente regolamento con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie;

ART. 3 – FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza;
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti;
4. Gli Impianti sportivi del Comune di cui al presente Regolamento sono attualmente i seguenti:
 - Verde Pubblico Attrezzato situato in zona Colonna;
 - Bocciodromo Comunale denominato "F.lli Stefanelli", via L. Da Vinci;
 - Centro Sportivo "La Palagina" - Via G. Deledda, snc;
 - Campo Sportivo di Via Ancona;
 - Palestra Comunale "Fanciullacci" - Via Cosimini;
 - Verde Pubblico attrezzato - Zona "Via Nova";
 - Verde Pubblico attrezzato "Riani";
 - Verde pubblico attrezzato "Empolese", "Via Lazio" e "Via Giovanni Paolo II";

Nel caso di affidamento di impianti sportivi a soggetti gestori diversi dai soggetti affidatari nella precedente gestione sarà redatto apposito verbale di consistenza dell'impianto da cui si rileva lo stato dell'impianto e la consistenza dei beni e attrezzature mobili presenti.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti nei seguenti modi:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- mediante affidamento in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime a soggetti terzi.

ART. 5 – MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI TERZI

L'affidamento in gestione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica.

Con l'affidamento della gestione dell'attività sportiva verrà affidato in concessione anche l'uso dell'impianto sportivo.

Nel bando dovranno essere indicati:

- Impianto sportivo che l'Amministrazione Comunale intende affidare in gestione;
- Principali discipline sportive praticabili;
- Criteri di aggiudicazione;
- Durata della concessione;
- Valore del contributo massimo che l'Amministrazione Comunale intende concedere a sostegno della gestione;
- Valore dell'eventuale canone ricognitorio minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto;
- La periodicità dell'erogazione del contributo da parte dell'Ente e/o del versamento del canone da parte del soggetto gestore;
- Soggetti ammessi a partecipare;
- Requisiti richiesti per la partecipazione;
- Modalità di presentazione della domanda;
- Modalità di formulazione dell'offerta;
- Termine di scadenza e luogo di presentazione della domanda di partecipazione;
- Ufficio presso il quale possono essere assunte le informazioni relative alla procedura di affidamento

Al bando saranno allegati:

- Facsimile della convenzione di affidamento in gestione;
- Facsimile della domanda di partecipazione;

L'avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio e dovrà essere pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio online.

ART. 6 – L'OFFERTA

L'offerta dovrà essere costituita da un progetto di gestione sportiva dell'impianto e da un'offerta economica, sulla base dei principi espressi nei successivi articoli.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- 1) La selezione tramite Avviso pubblico dovrà essere formulata sulla base delle modalità individuate nell'Avviso stesso e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, da valutare tramite l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri qualificati come obbligatori o facoltativi.
- 2) Costituiscono elementi di valutazione obbligatori ai sensi dell'art. 15 lettere: g), h), i), l) ed m) della legge:
 - a) l'esperienza nel settore specifico a cui è destinato l'impianto sportivo nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
 - b) l'affidabilità economica dell'associazione o del proponente;
 - c) l'assenza di posizione debitorie nei confronti dell'ente affidatario;
 - d) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
 - e) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - f) l'organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
 - g) gli elementi tecnici ed economici della gestione;
 - h) la convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone ricognitorio minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - i) le attività proposte per l'impianto;
 - j) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - k) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - l) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti con il normale uso degli impianti stessi;
- 3) Costituiscono elementi facoltativi di valutazione che possono essere aggiunti in ogni Avviso:
 - a) L'aver effettuato nella precedente gestione lavori di migliorie e ristrutturazioni;
 - b) L'impegno a svolgere lavori a proprio carico di manutenzione straordinaria, migliorie e ristrutturazioni, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - c) L'impegno ad accogliere un numero minimo di bambini, su segnalazione dei servizi del comune, per ciascun anno sportivo da inserire gratuitamente nelle varie discipline sportive.
 - d) La Giunta potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.
- 4) La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione nominata dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del Responsabile del Settore a cui fa capo l'Ufficio Sport.

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, salvo diverse disposizione normative, sarà composta da:

- 1) Responsabile del Settore a cui fa capo "l'Ufficio Sport" con funzioni di Presidente;
- 2) Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo/Gestione e Pianificazione del Territorio;
- 3) Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Affari sociali;
- 4) Impiegato dell'Ufficio Sport in qualità di Segretario.

ART. 9 – CONVENZIONE

- 1) L'affidamento avverrà previa approvazione da parte del Responsabile comunale del settore competente della bozza di bando e successivamente della graduatoria derivante della procedura di selezione;
- 2) La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed

economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto approvato nell'Avviso.

- 3) La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata, nel rispetto dell'art. 21 che segue.
- 4) La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale

ART. 10 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE RICOGNITORIO MINIMO

L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, individua:

- a) gli impianti a cui erogare un contributo annuo a sostegno della gestione per garantire l'efficienza e la funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione;
- b) L'eventuale canone annuo a favore dell'Ente, da individuarsi sulla base della tipologia della struttura o per le caratteristiche dell'attività sportiva praticata all'interno della stessa;
- c) l'importo del contributo di cui al punto a) e l'importo del canone di cui al punto b) individuati per singolo impianto da indicare nel bando.

Nel caso di affidamento al Concessionario di servizi ulteriori, rispetto a quelli previsti nella convenzione al momento dell'affidamento in gestione, o di istituzione di servitù, l'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta, può stabilire di integrarla con un contributo aggiuntivo. Tale adeguamento può essere previsto anche per le Società Sportive intestatarie di mutuo erogato a fronte di interventi realizzati sull'impianto, le cui convenzioni mantengono la scadenza a suo tempo prevista.

ART. 11 – CANONE RICOGNITORIO

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità, termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione con Delibera di Giunta, sulla base della tipologia dell'impianto e della capacità ricettiva, un canone ricognitorio annuo in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto.

ART. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni, a suo insindacabile giudizio.

ART. 13 – SCADENZA

Le convenzioni stipulate con i soggetti gestori ai sensi del presente regolamento hanno la durata di **tre anni (3)** a far data dalla stipula della convenzione, eventualmente prorogabili o rinnovabili, compatibilmente con le normative vigenti, per una sola volta, per lo stesso arco di tempo, con Deliberazione di Giunta Comunale.

In caso di presentazione di progetti di manutenzione straordinaria e migliorativa dell'impianto da parte dell'affidatario – con spese a proprio carico - l'Amministrazione Comunale potrà eventualmente valutare il differimento del termine di scadenza dell'affidamento stesso fino ad un massimo di anni 10; nel caso in cui, per la realizzazione di tali interventi, il concessionario assuma un mutuo con garanzia fideiussoria dell'Amministrazione Comunale, la validità della convenzione potrà essere prorogata, con l'atto di Consiglio Comunale che concede la garanzia, fino alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento del mutuo.

ART. 14 – MANUTENZIONI

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso. La manutenzione ordinaria del verde interno al perimetro dell'impianto compete al Concessionario. E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario.

ART. 15 MIGLIORIE

- 1) Al fine del perseguimento della finalità di cui alla legge, in particolare art. 1 comma 3 lett. n) e lett.o), il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di

straordinaria manutenzione finalizzati al miglioramento o adeguamento della struttura per un maggior utilizzo dell'impianto sportivo;

- 2) Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione degli interventi che dovranno prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti clausole:
 - a) Che il progetto venga approvato dalla Giunta comunale;
 - b) Che i lavori siano realizzati nel rispetto del D.Lgs.n.163/2006 per quanto applicabile;
 - c) Che tutti i lavori vengano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione;
 - d) che dopo il completamento dei lavori e collaudo, che sarà effettuato dall'ente, le opere diventino di proprietà del comune;
- 3) In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui da parte dei concessionari, secondo quanto previsto all'art. 207 del D.lgs. n.267/2000 e prorogare la durata della concessione ai sensi dell'art. 13 comma 2.

ART. 16 – TARIFFE

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l'uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno a favore del concessionario.

Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile in apposite bacheche situate all'interno dell'impianto sportivo.

Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le manifestazioni sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche di Pieve a Nievole, per i propri gruppi sportivi, e le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili).

ART. 17 – CONTRIBUTI

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi straordinari, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, solo per interventi legati all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva).

I contributi saranno concessi con atto di Giunta Comunale dietro presentazione di preventivi di costo, dell'accertamento della loro congruità da parte dell'Amministrazione Comunale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, anche mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società cui l'impianto è affidato in gestione.

I contributi alle Società sportive sono concessi sulla base dei principi contenuti nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti e organismi aventi natura associativa approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 02.05.2005.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori nonché del presente regolamento e degli obblighi assunti con la stipula della convenzione di gestione dell'impianto. La mancata osservanza di quanto sopra può costituire motivo di revoca immediata della concessione senza che il Concessionario abbia niente a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o quant'altro.

Il Concessionario ha l'obbligo di intestare a nome dell'associazione sportiva i contratti di fornitura delle utenze, assumendone i relativi costi, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta. L'Amministrazione si adopererà affinché siano garantite alle società sportive che saranno intestatarie dei suddetti contratti di utenza, le stesse condizioni praticate nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

I Concessionari sono obbligati a presentare all'Amministrazione Comunale copia del bilancio approvato dagli organi competenti entro trenta giorni dalla data di approvazione.

ART. 19 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEGLI UTENTI

- 1) Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti

hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

- 2) Il Comune o il gestore e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
- 3) Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
- 4) Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
- 5) L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate.

ART. 20- PUBBLICITÀ COMMERCIALE

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi.

ART. 21 - ATTIVAZIONE DI ESERCIZI DI BAR, DI RISTORO ED ALTRI

- 1) All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento. Tali attività saranno regolamentate all'interno della convenzione di cui all'art.9.
- 2) L'attività di pubblici esercizi potrà essere affidata dal gestore anche a soggetti terzi.

ART. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Il soggetto che subentra nella gestione dell'impianto si impegna ad applicare, per il personale utilizzato nell'impianto, le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

Il soggetto gestore si impegna espressamente a garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.

Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

ART. 23 – SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale. A seguito di richiesta motivata del Concessionario, compresi i Concessionari degli eventuali impianti di nuova realizzazione e pertanto non indicati nell'articolo 2, l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, potrà concedere la sub-concessione parziale dell'impianto (locali, materiali, spazi e servizi). La mancata osservanza di quanto sopra determina la revoca della concessione stessa.

L'utilizzo saltuario dell'impianto da parte di soggetti terzi per tornei, singole manifestazioni, od altre attività sportive inerenti le discipline praticate nell'impianto dovrà essere concordato con il soggetto gestore che lo autorizza subordinandolo al programma dell'attività sportiva.

L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto, può avvenire a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, su motivata richiesta e tenuto conto delle attività sportive programmate.

L'Amministrazione si riserva l'uso degli impianti, per attività proprie, per un numero di giornate variabile da 10 a 30 annue, come meglio definito nelle singole convenzioni di gestione.

Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 24 – CONDIZIONI DI GESTIONE

Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.

Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Il documento che approva le tariffe e le tariffe praticate nell'impianto dovrà essere esposto all'interno dell'impianto sportivo in luogo ben visibile agli utilizzatori.

Il Comune si riserva il diritto di esercitare il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza senza discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti, come meglio specificato negli atti di concessione.

ART. 25 – REVOCA

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è motivo di revoca immediata dell'affidamento in gestione senza che il soggetto gestore abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo per la revoca della concessione.

Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non previsto in ordine alla gestione degli impianti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21/2015.

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento comunale per l'esercizio degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84/2008.